



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 febbraio 2025 n.21

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 50, comma 11 della Legge 4 maggio 2023 n.78;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta dell'11 febbraio 2025;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI GUARDIE GIURATE IN SUPPORTO AL SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA IN CARCERE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 50, comma 11 della Legge 4 maggio 2023 n.78, disciplina l'assegnazione di guardie giurate dipendenti degli Istituti di vigilanza privata, di cui al Decreto – Legge 26 ottobre 2009 n.148 e successive modifiche, in supporto al servizio di custodia e sorveglianza in carcere.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano alle guardie giurate alle dipendenze di Istituti di vigilanza privata concessionari di apposito atto di concessione di servizio pubblico.

Art. 2 *(Reperimento personale penitenziario)*

1. Al fine di integrare il personale appartenente al Corpo della Gendarmeria nei servizi di vigilanza e custodia penitenziaria, in considerazione del numero dei detenuti e dei turni di servizio da coprire, il Direttore del carcere può attingere dal Registro delle Guardie Giurate, istituito presso il Comando della Gendarmeria ai sensi dell'articolo 4 del Decreto – Legge n.148/2009. La richiesta motivata del Direttore del carcere viene tempestivamente inoltrata all'Istituto di vigilanza privata e al Comandante della Gendarmeria.
2. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 2, primo comma del Decreto – Legge n.148/2009 e successive modifiche, le guardie giurate che prestano servizio di vigilanza e custodia in carcere vengono selezionate dal Registro delle Guardie Giurate tra coloro che hanno ottenuto l'idoneità al termine di apposito corso di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 4.

Art. 3

(Doveri e dipendenza funzionale)

1. La guardia giurata che presta servizio di vigilanza e di custodia in carcere è tenuta all'osservanza della Legge n.78/2023 e del relativo Regolamento 30 agosto 2023 n.7.
2. La guardia giurata che presta servizio di vigilanza e di custodia in carcere è gerarchicamente e funzionalmente subordinata al Direttore del carcere e ai Gendarmi assegnati con mansioni di custodia.

Art. 4

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. Per l'ottenimento dell'idoneità necessaria a prestare il servizio di vigilanza e di custodia in carcere, le guardie giurate sono tenute a frequentare apposito corso di formazione professionale, la cui organizzazione compete al Direttore del carcere, sentito il Comandante della Gendarmeria.
2. Al termine del corso di formazione, la guardia giurata è valutata da una Commissione costituita dal Direttore del carcere, dal Comandante della Gendarmeria o suo delegato e dal Medico del carcere. La Commissione redige apposito verbale dal quale risulta il conseguimento dell'idoneità della guardia giurata e lo trasmette al Comando della Gendarmeria per l'annotazione nel Registro delle Guardie Giurate.
3. Per il mantenimento dell'idoneità al servizio di vigilanza e di custodia in carcere, la guardia giurata è tenuta a frequentare corsi di aggiornamento organizzati sotto la supervisione del Direttore del carcere, sentito il Comandante della Gendarmeria, al termine del quale è sottoposta a valutazione che compete al Direttore del carcere.
4. In caso di accertata inidoneità della guardia giurata, il Direttore del carcere è tenuto a trasmettere comunicazione al Comando della Gendarmeria per la relativa annotazione nel Registro delle Guardie Giurate.

Art. 5

(Norme generali di condotta)

1. Durante il servizio la guardia giurata assume un comportamento improntato a garantire riservatezza, professionalità, imparzialità e rispetto nonché a mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità e astenendosi da atteggiamenti che possano recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti assegnati o alla sicurezza della struttura penitenziaria, del personale che vi opera e dei detenuti.
2. La guardia giurata deve operare nei confronti dei detenuti con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona e deve mantenere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone con le quali viene a contatto nell'espletamento del servizio in carcere.
3. La guardia giurata ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Direttore del carcere eventuali incompatibilità e i conflitti di interesse così come definiti all'articolo 9 ed all'articolo 11 della Legge 5 settembre 2014 n.141.

Art. 6

(Infrazioni disciplinari)

1. Nell'espletare il servizio di vigilanza e di custodia in carcere, la guardia giurata assume la veste di pubblico ufficiale.
2. Le eventuali sanzioni disciplinari sono:
 - a) richiamo;

- b) sospensione dell'idoneità;
- c) revoca dell'idoneità.

3. Il richiamo consiste in un rimprovero scritto e motivato da annotare nel Registro delle Guardie Giurate. Il Direttore del carcere richiama la guardia giurata che si sia resa responsabile di una violazione dei doveri previsti nell'atto di concessione e nel protocollo operativo del carcere definito dal Direttore del carcere.

4. La sospensione dell'idoneità viene comminata a coloro che abbiano già commesso fatti per i quali è previsto il richiamo e a coloro che non abbiano comunicato i conflitti di interesse e le incompatibilità di cui agli articoli 9 e 11 della Legge n.141/2014. La sospensione dell'idoneità ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento disciplinare da parte del Direttore del carcere e viene annotata nel Registro delle Guardie Giurate.

5. La revoca dell'idoneità si applica quando la guardia giurata ha già commesso fatti per i quali è prevista l'infrazione della sospensione dell'idoneità. La revoca dell'idoneità viene annotata nel Registro delle Guardie Giurate.

6. Il Direttore del carcere notifica, previa acquisizione delle eventuali memorie e controdeduzioni della guardia giurata, le eventuali infrazioni disciplinari al Comando della Gendarmeria e all'Istituto di vigilanza privata da cui la guardia dipende.

Art. 7

(Disposizioni applicative ed attuative)

1. Le disposizioni applicative ed attuative del presente decreto delegato sono disciplinate nell'atto di concessione del servizio pubblico.

2. Gli oneri che derivano dalla stipula dell'atto di concessione trovano imputazione sul capitolo di spesa 1-3-5960 "Spese per il mantenimento dei detenuti e gestione del Carcere".

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 26 marzo 2024 n.71, il Decreto Delegato 19 agosto 2024 n.130 e il Decreto Delegato 15 novembre 2024 n.174. Sono fatti salvi gli atti ed effetti conformemente compiuti durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 febbraio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Andrea Belluzzi